

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-359 del 25/02/2016
Oggetto	D.LGS. N.152/2006, LR N. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 8 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PAOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-361 del 24/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 – SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 8 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PAOLO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e in particolare l'art. 110 "Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane" che al comma 3 stabilisce:

"Il Gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, comma 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- *rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- *rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art. 100, comma 3;*
- *materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente;"*

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

e inoltre

- la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la richiesta PG Provincia 67716 del 27/08/2013 inoltrata dal Sig. Giannicola Scarcella, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, di rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A., al numero 8 dell'elenco provinciale dei Gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, per l'impianto di trattamento sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, al fine di trattare presso l'impianto i rifiuti indicati al comma 3, dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato nell'atto sopra citato PG Provincia 67716 del 27/08/2013 e successivamente ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 7505/2016, emerge che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1883 del 26/05/2010 la società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (soggetto individuato dall'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna quale affidatario del Servizio Idrico Integrato), veniva iscritta al n. 8 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, fino alla data del 20/05/2014;
- con nota PG Provincia n.67716 del 27/08/2013 HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento presso l'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, di rifiuti indicati all'art. 110, comma 3, lettere a), b), c) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- nulla è cambiato rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- per lo scarico di rete fognaria pubblica mista, proveniente dall'agglomerato di Massa Lombarda (codice agglomerato ARA0198) e recapitante nello Scolo Treppiedi bacino idrografico del Canale Destra Reno dopo trattamento presso il depuratore sito in via Argine San Paolo, in comune di Massa Lombarda, la società HERA S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione n. 2227 del 10/07/2015, rilasciata dalla Provincia di Ravenna ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia con la dichiarazione di HERA s.p.a. datata 31/10/2013 (PG Provincia 83878 del 7/11/2013) di essere società controllata dai Comuni e che la situazione rientra nell'art. 83, comma 3, lettera a, del DLgs 159/2011;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A. al n. 8 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Alberto Rebucci, Dirigente della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI RINNOVARE l'iscrizione di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, al numero 8 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1.a) L'attività oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, solo per i rifiuti di cui alla lettera c) dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento alle seguenti tipologie e quantità:

materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente

Codice C.E.R.	Descrizione
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

- 1.b) Il quantitativo complessivo annuale di rifiuti da trattare che il Gestore può accettare nell'impianto in oggetto è di 7.000 m³.
 - 1.c) I rifiuti di cui al precedente punto 1.a) dovranno provenire dall'ambito territoriale ottimale come definito dalla L.R. 23 del 23/12/2011, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione in materia di rifiuti.
 - 1.d) All'impianto vanno conferiti solo le tipologie di materiali, liquami e rifiuti indicati al precedente punto 1.a) e i quantitativi nei limiti della capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino d'utenza dell'impianto e alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte, in quanto l'utilizzo dell'impianto per il trattamento delle acque reflue urbane è da ritenersi comunque prioritario. In ogni caso l'alimentazione dei rifiuti nel ciclo depurativo deve essere bilanciata e correlata all'effettiva capacità di trattamento in quel periodo.
 - 1.e) Va garantito il costante monitoraggio della capacità residua di trattamento che si intende ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.
 - 1.f) Sui rifiuti conferiti il gestore deve garantire periodici autocontrolli per verificare la composizione e la compatibilità con il processo di trattamento.
 - 1.g) Non deve essere compromesso il riutilizzo dei fanghi prodotti.
 - 1.h) Non deve essere compromesso il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale del depuratore nonché il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore.
 - 1.i) È fatto comunque obbligo del rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 - 1.j) Va data immediata comunicazione ad Arpa di ogni situazione di emergenza che si venisse a creare a causa del trattamento dei rifiuti oggetto della presente iscrizione.
 - 1.k) Dovrà essere effettuata nuova comunicazione qualora si modifichino le condizioni descritte nella comunicazione oggetto del presente provvedimento.
 - 1.l) Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate Arpa si riserva di intervenire a termini di legge.
2. DI STABILIRE il termine di validità della presente iscrizione al **20/05/2018. Almeno 1 anno prima di tale scadenza** deve essere presentata apposita comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ai fini del rinnovo dell'iscrizione;
 3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpa di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
 5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.